

**ART. 1
FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento e la promozione di fiere, mostre ed esposizioni.
2. Il presente Regolamento abroga tutti le precedenti disposizioni in materia.

**ART. 2
DEFINIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**

1. Ai fini del presente regolamento le manifestazioni fieristiche sono così definite:
 - a) fiere o mostre mercato;
 - b) mostre specializzate;
 - c) esposizioni;
2. Le fiere o mostre mercato sono le manifestazioni aperte al pubblico, riguardanti uno o più settori merceologici, nelle quali è consentita la vendita dei prodotti esposti, semprechè l'espositore sia in possesso dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio.
3. Sono esonerati dall'obbligo di possesso dell'autorizzazione amministrativa di vendita al dettaglio gli artigiani e gli agricoltori muniti della certificazione attestante l'appartenenza alla propria categoria rilasciata dagli organi competenti.
4. Le mostre specializzate sono le manifestazioni di un solo settore o più settori tra essi omogenei, alle quali partecipano come espositori esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati. Durante lo svolgimento di queste manifestazioni è vietata la vendita diretta nonché la consegna dei campioni esposti.
5. Le esposizioni sono le manifestazioni aventi finalità di promozione tecnica, culturale, sociale o scientifica senza un'immediata commercializzazione dei prodotti.
6. Non rientrano nelle manifestazioni fieristiche i convegni e le iniziative promozionali attuati da singoli operatori economici o da imprese artigiane, anche in forma associativa, diretti a promuovere la valorizzazione o la commercializzazione dei propri prodotti

**ART. 3
OGGETTO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**

1. Le manifestazioni fieristiche possono riguardare i seguenti settori merceologici: alimentazione biologica; biodinamica e naturale; produzioni agricole locali e del comprensorio; enogastronomia; antiquariato; antiquariato minore e d'epoca; arte; arte antica; arte moderna; arte contemporanea; arte sacra; artigianato di qualità; artigianato equestre; filatelia; numismatica; hobbies e collezionismo.
2. Nelle manifestazioni fieristiche non è consentita la vendita di prodotti o merci al di fuori dei settori sopra elencati, che entrino in diretta e sleale concorrenza con i commercianti locali.

ART. 4
CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

1. Le fiere a cadenza mensile devono svolgersi la prima e la terza domenica del mese, con esclusione dei giorni compresi tra il 9 Dicembre al 9 Gennaio e nel periodo compreso tra il 10 Agosto e il 31 Agosto.
2. L'Amministrazione Comunale con apposita Delibera di Giunta Comunale potrà autorizzare delle fiere straordinarie che potranno svolgersi in ogni giorno dell'anno, in deroga a quanto stabilito nel presente regolamento.
3. La Giunta Comunale, con propria delibera, stabilisce annualmente gli importi delle tariffe che dovranno essere versate al Comune per la realizzazione delle fiere straordinarie, autorizzate ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 5
CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. La durata di ciascuna fiera a cadenza mensile non potrà essere superiore a 2 (due) giorni continuativi.
2. Non possono essere effettuate contemporaneamente nello stesso ambito territoriale più manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali tra loro, salvo che la Giunta Comunale deroghi, con provvedimento motivato, sentiti gli enti organizzatori.
3. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi con un minimo di 20 (venti) ed un massimo di 90 (novanta) espositori.

ART. 6
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente organizzatore devono pervenire al Comune, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre dell'anno solare precedente a quello di svolgimento della manifestazione.
2. Le domande, redatte in carta legale, debbono indicare:
 - a) la denominazione o ragione sociale dell'ente organizzatore della manifestazione fieristica, la sede legale, il recapito telefonico, in numero di partita IVA e, se trattasi di società, il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il numero di iscrizione al tribunale civile, sezione commerciale;
 - b) se trattasi di una fiera o mostra mercato, di una mostra specializzata o di una esposizione;
 - c) la denominazione esatta della manifestazione;
 - d) le date di inizio e di chiusura della manifestazione;
 - e) i settori merceologici interessati;
 - f) le località ove si terrà la manifestazione.
3. Alla domanda per la prima edizione, dovranno essere allegati:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato dell'ente organizzatore;
 - b) una relazione particolareggiata sulle finalità perseguite;
 - c) il programma della manifestazione fieristica;
 - d) la dichiarazione delle dimensioni previste dell'area in cui si svolgerà la manifestazione;
 - e) la documentazione ai sensi della L. 19 Marzo 1990, n. 55;

- f) la dichiarazione di disponibilità dell'area espositiva;
 - g) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se trattasi di società commerciale.
4. Per la realizzazione di manifestazioni fieristiche successive alla prima, oltre agli allegati di cui al precedente terzo comma, deve essere presentata:
- a) La relazione sull'andamento dell'edizione precedente in cui siano evidenziati:
 - Il numero degli espositori e la loro suddivisione per province o regioni di provenienza;
 - L'indicazione in percentuale degli espositori nell'ambito delle seguenti categorie: produttori, grossisti, dettaglianti;
 - La dichiarazione di gratuità per l'accesso del pubblico.
5. L'amministrazione Comunale potrà assegnare ad un unico organizzatore le fiere ordinarie da tenersi nei giorni di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento tramite apposito bando, in tal caso nel bando verranno indicati tutti i criteri ed i termini per la presentazione delle domande, le modalità per la concessione dell'autorizzazione e la durata della concessione stessa che non potrà comunque superare i tre anni.

ART. 7

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dalla presentazione dei programmi e dei progetti delle manifestazioni fieristiche da parte dell'Ente organizzatore, individuerà quei programmi e progetti per i quali dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione amministrativa dal competente ufficio per il commercio.
2. Il criterio al quale dovrà attenersi in tale sede l'organo esecutivo sarà orientato al fine di dare priorità e preferenza ai programmi ed ai progetti che intendano promuovere lo sviluppo economico e culturale del territorio, dando spazio e valenza alle produzioni locali.
3. L'autorizzazione amministrativa per le manifestazioni di cui al presente regolamento è concessa dall'ufficio commercio entro 15 giorni dall'adozione della delibera di Giunta Comunale con cui sono stati individuati i programmi ed i progetti delle manifestazioni che possono svolgersi durante l'anno.
4. L'Ente organizzatore dovrà versare un importo pari ad Euro 1.000 (mille/00), per ogni manifestazione svolta.
5. In caso di mancata realizzazione della manifestazione fieristica a causa delle avverse condizioni atmosferiche, o di un numero di partecipanti inferiori a venti espositori, attestata da una relazione del Comando di Polizia Locale, da allegare alla richiesta, l'organizzatore potrà chiedere l'esenzione del pagamento dell'importo sopra indicato. L'esenzione, totale o parziale, dovrà essere determinata con apposita delibera di Giunta Comunale.
6. I proventi derivanti dal rilascio di tali autorizzazioni saranno destinati a finanziare i servizi sociali e le manifestazioni turistiche e/o folkloristiche o le piccole opere di manutenzione del territorio di Trevignano Romano.

ART. 8
VIGILANZA

1. Il Comune vigila sul regolare svolgimento delle manifestazioni fieristiche. A tal fine può richiedere la consegna di documenti ritenuti utili e disporre ispezioni nell'area della manifestazione mediante una apposita commissione. Tale commissione nominata con apposita delibera di Giunta sarà costituita da un rappresentante dell'ufficio per le attività produttive, da un rappresentante del corpo dei vigili urbani, e nr. 4 componenti delle associazioni commercianti presenti sul territorio.
2. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al precedente comma si riscontrino inadempienze alle prescrizioni del presente regolamento o alle condizioni previste nel provvedimento di autorizzazione, si applicano le disposizioni di cui al successivo art 9.

ART. 9
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'ufficio per il commercio ha la facoltà di revocare l'autorizzazione concessa ogni qualvolta ravvisi che la manifestazione fieristica è realizzata secondo modalità diverse da quelle espressamente consentite.
2. E' rimesso altresì alla facoltà dell'organo esecutivo rifiutare l'ammissione di programmi e progetti relativi alle manifestazioni de quo anche per gli anni successivi a quello in cui si è riscontrata l'inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e la conseguente revoca del provvedimento di autorizzazione.
3. L'ente organizzatore è il solo soggetto responsabile delle inottemperanze di cui al precedente comma nei confronti del Comune concedente l'autorizzazione.